

coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1977 il contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'articolo 9, modificato dall'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nelle misure indicate nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nell'allegata tabella A sono ridotte del 50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

p. Il Ministro per il tesoro

CORA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste

MARCORA

TABELLA A

MISURE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 1977 DAI COLTIVATORI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 22, LETT. B), DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136.

- L. 149,80 per le province di Matera e Potenza
- 162,60 per la provincia di Nuoro
- 168,70 per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno e Trapani
- 175,20 per le province di Campobasso e Isernia
- 187,80 per le province di Cagliari, Oristano, Ragusa e Sassari
- 193,50 per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
- 200,20 per le province di Catania e Siracusa
- 212,60 per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza e Viterbo
- 225,90 per le province di Venezia e Verona
- 244,10 per le province di Gorizia, Rieti e Trieste
- 247,50 per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli
- 279,70 per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona e Terni
- 313,40 per le province di Firenze e Livorno
- 344,50 per le province di Ferrara e Ravenna

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

(9444)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Fornovo Taro, Parma, Collecchio, Medesano e Noceto.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Parma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un tratto del fiume Taro e terreni adiacenti siti nei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge agli albi dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Fornovo Taro, della ditta Deko S.n.c., dell'associazione Anepla, con sede in Parma, della Società petrolifera italiana S.p.a., con sede in Fornovo Taro, dei signori Rodolfi Lucio e Giuseppe, della Società industrie conserve alimentari di Lucio e Giuseppe Rodolfi, dell'impresa Pizzarotti e C. S.p.a., con sede in Parma e della società Diet Erba S.p.a., con sede in Latina; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché sono caratterizzate da un brusco passaggio dell'habitat secco del greto a quello umido delle rive e degli adiacenti terreni; inoltre, in esse vive una flora costituita prevalentemente da pioppo bianco, ontano nero, roverella e salice bianco che rappresentano ciò che resta di un'antica ed assai più estesa vegetazione spontanea autoctona; la presenza di queste piante è legata non solo al terreno ma anche a particolari condizioni di umidità pressoché costanti durante l'anno, e garantite dalle acque di alcuni fontanili e risorgive; queste « riserve di umidità » caratterizzate da boschetti di vegetazione spontanea su terreni acquitrinosi, costituiscono la principale bellezza naturale riscontrabile nella golena, oltre che il più importante e delicato ecosistema; un'altra entità naturale importantissima presente nella zona è la fauna, tra cui numerosi gli uccelli che devono considerarsi bellezze naturali viventi da ammirare e tutelare, come il picchio rosso maggiore, il picchio verde, la ghiandaia, il martin pescatore; l'ambiente poi, tipico di palude, si presta anche ad accogliere un numero elevatissimo di palmipedi, ardeidi, trampolieri che pur appartenendo alla fauna migratoria, sono spesso nidificanti nella zona; guardata nel suo insieme l'intera zona è meritevole di tutela, non solo per i valori floristici e faunistici ac-

IL SEGRETARIO

(Domenico Aurelio Barecchia)

cennati, ma anche e soprattutto per i riflessi paesaggistici, godibili e fruibili da tutti dai numerosi punti di belvedere che si aprono nell'insieme;

Decreta:

Le zone — come sottospecificate — site nel territorio dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Tarò, Medesano e Noceto hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, paragrafi 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

relativamente al comune di Parma, è compresa tra il ponte sul fiume Tarò sulla via Emilia, fino al km 210,700 della stessa strada statale, indi lungo la via Begherella fino al limite del confine fra il comune di Parma e il comune di Collecchio;

relativamente al comune di Collecchio, dal limite di confine con il comune di Parma lungo la via Begherella, via Roma, naviglio del Tarò, rio Scodogno e ferrovia Parma-La Spezia, fino al confine con il territorio di Fornovo;

relativamente al comune di Fornovo, dal limite di confine con il comune di Collecchio lungo la ferrovia Parma-La Spezia, strada Filagni, ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, fino al limite di confine con il territorio del comune di Medesano;

relativamente al comune di Medesano, dal ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, camionabile della Cisa, fino al limite di confine con il territorio del comune di Noceto;

relativamente al comune di Noceto, dal limite di confine con il comune di Medesano, camionabile della Cisa, via Ponte Tarò, strada statale Emilia km 211,900 fino al limite di confine con il territorio di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna curerà che i comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Tarò, Medesano e Noceto provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1975, il giorno 19 aprile, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Parma, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Parma.

(Omissis)

Assenti, benchè regolarmente invitati, i sindaci dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto.

(Omissis).

Il vice presidente riferisce che oggetto principale della riunione odierna è una proposta di tutela di un tratto del fiume Tarò e dei terreni adiacenti, relativamente ai comuni di Parma, Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto.

(Omissis).

Sulla relazione del vice presidente si accende la discussione che verte essenzialmente sugli aspetti ed i contenuti giuridici della tutela stessa e sulle conseguenze che il pronunciamento della commissione può e deve avere sulla politica del territorio affidato ai comuni interessati.

Il vice presidente fornisce le più ampie delucidazioni sui vari quesiti che gli vengono posti per cui la discussione preliminare viene chiusa e si passa alle operazioni di voto.

Con voti unanimi e palesi, la commissione provinciale approva la tutela di un tratto del fiume Tarò, a mente dell'art. 1, paragrafi 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, compreso tra il ponte delle ferrovie dello Stato Fornovo-Fidenza ed il km 211,900 e km 210,700 della strada statale n. 9 Emilia. Tale zona, relativamente al comune di Parma, è compresa tra il ponte sul fiume Tarò sulla via Emilia, fino al km 210,700 della stessa strada statale, indi lungo la via Begherella fino al limite del confine fra il comune di Parma e il comune di Collecchio.

Relativamente al comune di Collecchio, dal limite di confine con il comune di Parma lungo la via Begherella, via Roma, naviglio del Tarò, rio Scodogno e ferrovia Parma-La Spezia, fino al confine con il territorio di Fornovo.

Relativamente al comune di Fornovo, dal limite di confine con il comune di Collecchio lungo la ferrovia Parma-La Spezia, strada Filagni, ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, fino al limite di confine con il territorio del comune di Medesano.

Relativamente al comune di Medesano, dal ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, camionabile della Cisa, fino al limite di confine con il territorio del comune di Noceto.

Relativamente al comune di Noceto, dal limite di confine con il comune di Medesano, camionabile della Cisa, via Ponte Tarò, strada statale Emilia km 211,900 fino al limite di confine con il territorio di Parma.

Sono naturalmente esclusi dalla presente tutela gli immobili eventualmente sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Poichè nel corso della discussione preliminare è risultata la evidenza di rendere edotto della iniziativa della commissione provinciale anche il magistrato per il Po, il presidente, consenzienti gli altri componenti della commissione, propone di mandare gli atti della presente riunione anche all'ufficio del magistrato del Po.

(Omissis).

(9479)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coltivi per l'anno 1977 ai fini dell'inserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 21 e 28 maggio 1976 elencati nell'unito allegato che fissano per l'anno 1976 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del

CONFORME

MINISTRO

(Domenico Aurelio Barecchia)